

## **TI\_GERICHTE 52.2002.1 vom 3. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.1)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.1 du 3 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.1 del 3 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.1 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.1 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.1

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00001 Lugano 3 aprile 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Michele Patuzzo, vicecancelliere statuendo sul ricorso 28 dicembre 2001 di \_\_\_\_\_ contro la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato, no. 6110, che ha respinto l'impugnativa presentata da \_\_\_\_\_ avverso la decisione 7 novembre 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese; vista la risposta 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto

A. Alle 7.30 di venerdì 15 giugno 2001 a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ alla guida della propria vettura è rientrato repentinamente tra due veicoli che stava sorpassando in quanto in senso inverso stava sopraggiungendo un altro veicolo, creando così pericolo al veicolo che seguiva, il quale doveva frenare bruscamente; in seguito effettuava una manovra di sorpasso in prossimità di una curva. Per questi fatti il 3 agosto 2001 la Sezione della circolazione giusta gli art. 34 cpv. 3 e 4, 35 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr e 10 cpv. 1 e 2 ONC gli ha inflitto una multa di fr. 600.--, ponendogli a carico tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 140.--. La risoluzione di multa non è stata impugnata. B. Il 27 settembre 2001 la Sezione della circolazione ha informato il ricorrente di ravvisare in questi accadimenti gli estremi per l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre, assegnandogli un termine per presentare osservazioni. \_\_\_\_\_ ha quindi ammesso i fatti, adducendo che " era in ritardo e doveva recarsi presso il cardiocentro ... per delle analisi " ed invocando la necessità professionale di condurre veicoli a motore, in quanto è un fattorino che, dopo un incidente al piede, non può spostarsi in maniera autonoma ma necessità di mezzi ausiliari. Il 7 novembre la Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese, autorizzando comunque durante tale periodo la guida di ciclomotori. C. Contro tale decisione il 14 novembre 2001 \_\_\_\_\_ ha presentato ricorso al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento. Senza contestare i fatti, egli ha addotto la necessità urgente di recarsi al Cardiocentro siccome nel salire in macchina per recarsi al lavoro aveva percepito forti dolori al petto, analoghi a quelli sentiti prima di un precedente infarto: egli stava cercando quindi di raggiungere il più in fretta possibile un centro di soccorso. Ha poi

ribadito la necessità professionale di condurre veicoli a motore legata alle sue difficoltà a spostarsi a piedi. D. Il 18 dicembre 2001 l'esecutivo ha respinto il gravame, considerando che la fattispecie, incontestata, rientrava nel campo di applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr e non poteva essere considerata un caso di lieve entità sanzionabile con un semplice ammonimento ai sensi della seconda frase di tale disposto. E. Contro tale decisione \_\_\_\_\_ insorge ora davanti a questo tribunale, postulandone l'annullamento. Egli contesta la severità della sanzione alla luce delle circostanze eccezionali in cui sarebbe avvenuta. Sostiene che si stava dirigendo il più in fretta possibile al più vicino posto sanitario siccome spaventato dalle proprie condizioni di salute. Il sorpasso, effettuato nell'unico rettilineo disponibile, non avrebbe messo in pericolo altri veicoli. Si sarebbe comunque trattato di un'infrazione per causa di forza maggiore. F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni. Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmM. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmM).

2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM). I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).

3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

4. 4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 121 II 217 cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove

l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato la decisione di condanna inflittagli in sede penale, benché la gravità dell'infrazione che gli veniva imputata e l'entità della multa inflitta avrebbero dovuto fargli prevedere la possibilità che a suo carico venisse pronunciata una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre (tanto più che nel 1964 e nel 1965 era già stato oggetto di analoghe misure). Egli del resto non contesta il rapporto di contravvenzione che, in effetti, ha esplicitato tutti gli effetti di legge, segnatamente quelli prodotti dalla decorrenza dei termini d'impugnazione.

4.3. Nella presente impugnativa, così come pure innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente non ha contestato i fatti, limitandosi a sostenere di aver agito in stato di necessità. Secondo l'art. 34 CP vi è stato di necessità quando un fatto viene commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile la vita, se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere che l'autore dell'atto agisse diversamente rinunciandovi. Tale argomento, che avrebbe comportato la non punibilità di \_\_\_\_\_ sul piano penale, non è peraltro mai stato sollevato nel procedimento contravvenzionale, e non può quindi venire considerato nella presente procedura. Abbondanzialmente si osserva che comunque non paiono essere dati e non sono in nessun caso comprovati gli estremi per ammettere uno stato di necessità. Infatti gli asseriti dolori al petto non sono confermati da prove di sorta, ed il ricorrente li ha evocati per la prima volta solo davanti al Consiglio di Stato. Inoltre, con le osservazioni 11 ottobre 2001 indirizzate alla Sezione della circolazione, il ricorrente ha sostenuto che era in ritardo nel recarsi al cardiocentro per delle imprecisate analisi (senza menzionare dolori o urgenze mediche), mentre con il ricorso 14 novembre 2001 egli ha sostenuto che i dolori sarebbero sopraggiunti mentre stava salendo in macchina per recarsi al lavoro (e non per andare al cardiocentro) e che avrebbe allora cercato di raggiungere un centro di soccorso, tesi ribadita col gravame qui in rassegna. La mancanza di una tesi coerente e costante in corso di procedura mette in serio dubbio l'attendibilità delle affermazioni del ricorrente. In atti, a parte le dichiarazioni dell'interessato, pur essendovi abbondante documentazione medica, non vi è nessun elemento che comprovi che egli nel corso del mese di giugno si sia recato presso un centro medico o che abbia avuto disturbi di salute, tantomeno dolori al torace. Appare inoltre inverosimile che di venerdì mattina alle 7.30 egli, sentendo dei dolori al torace mentre saliva in macchina a \_\_\_\_\_, sia partito a rotta di collo per recarsi al cardiocentro quando a quell'ora non avrebbe potuto arrivare a destinazione in un tempo ragionevolmente breve, mentre proprio a \_\_\_\_\_ vi è la Clinica \_\_\_\_\_, dove sarebbe potuto arrivare in pochi minuti ed il personale avrebbe potuto prestargli i primi soccorsi e se del caso farlo elitrasportare in un centro specializzato in tempi molto più brevi. Parimenti egli avrebbe potuto rientrare al domicilio per chiamare i soccorsi e nell'attesa del loro arrivo poter se del caso ingerire opportuni medicinali. Alla luce di queste incongruenze le tesi ricorsuali non appaiono credibili ed in ogni caso non è possibile ritenere che la corsa in macchina potesse costituire l'unico modo per \_\_\_\_\_ per preservare la sua vita a fronte di un temuto infarto. Al contrario il mettersi al volante in quelle condizioni di accresciuto stress, che hanno indotto il ricorrente ad assumersi al

volante dei rischi straordinari e a violare le norme della circolazione stradale (come egli stesso ammette), ha sicuramente costituito un maggiore pericolo per il suo cuore, per la sua vita e per la sicurezza degli altri utenti della strada ed ha costituito una scelta discutibile che non rappresentava certo l'ultima ratio. 4.4. Per questi motivi non è in nessun caso possibile ravvisare uno stato di necessità. Con l'infrazione commessa, incontestata e sfociata in una condanna penale definitiva, il ricorrente ha sicuramente violato le norme della circolazione compromettendo la sicurezza del traffico e disturbando terzi, ciò che giustifica l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. Il fatto che \_\_\_\_\_ non abbia mai contestato la manovra compiuta e che sostenga di averla effettuata perché preso dalla paura per gli asseriti dolori e perché non vi sarebbe stata altra possibilità di sorpasso oltre a quel rettilineo (e dagli atti risulta che egli ha poi completato il sorpasso del secondo veicolo in prossimità di una curva), a dispetto del tardivo tentativo dell'insorgente di negare in questa sede di avere messo in pericolo terzi, lascia ritenere che la manovra sia stata compiuta realmente in modo avventato al punto di essere ingiustificabile se non in condizioni disperate (in concreto non comprovate). È quindi escluso che si possa considerare il caso come di lieve gravità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 seconda frase LCStr. Si giustifica quindi la pronuncia di una revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento. 5. L'insorgente ha fatto valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, legati anche alla sua difficoltà di deambulazione. A questo proposito in ogni caso le necessità professionali in senso stretto possono unicamente incidere sulla durata della revoca, ma non sulla natura del provvedimento (ammonimento in luogo della revoca). 5.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c). 5.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi sovente e che non possa camminare su distanze superiori al chilometro per le ragioni addotte, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici, di un ciclomotore o di altri mezzi ausiliari, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata. 5.3. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati

mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza. 6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente e della colpa che gli è imputabile, dei precedenti a suo carico comunque lontani nel tempo, nonché del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di un mese del provvedimento di revoca, limitato al minimo legale, appare sicuramente conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità. 7. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. art. 6 CEDU, 34 CP, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 35 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 10 cpv. 1 e 2 ONC, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.